



immagina
associazione culturale

sede legale e sede sociale

strada Berteu 5, 10020 Casalborgone – Torino

tel +39 0119174058 / +39 3484205335

immagina@immagina.net
www.immagina.net

P.I. 08327250018

STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'Associazione Culturale sotto la denominazione "Immagina" con sede in strada Berteu 5, 10020 Casalborgone (TO). E' una libera Associazione di fatto e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma agli Associati.

Articolo 2

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura, in tutte le sue forme, soprattutto nel mondo giovanile;
- ampliare la conoscenza della cultura dell'immagine, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei media;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e dell'educazione non formale, secondo i principi delle Politiche Comunitarie;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o persone con bisogni speciali, possano trovare, nelle diverse forme di comunicazione della cultura dell'immagine, possibilità di espressione e di partecipazione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei media;
- promuovere attività di studio, di documentazione, di comunicazione, di servizio, per la valorizzazione dell'identità territoriale, culturale, storica del territorio europeo, anche attraverso collaborazioni, convenzioni e accordi con Istituzioni pubbliche, enti no profit, Istituti Scolastici ed Università, italiani ed esteri;
- valorizzare e promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, iniziative di educazione formale e non, per lo sviluppo di competenze specifiche e di mobilità, negli ambiti dell'innovazione sociale e manageriale, dello sviluppo solidale e sostenibile, dello sviluppo culturale e creativo, delle politiche giovanili, della cittadinanza europea.

Articolo 3

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: festival, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, lezioni e corsi su temi culturali per giovani ed adulti, infoday, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei media;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori e film-makers, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, mobilità e scambi giovanili in contesti europei ed internazionali;
- attività editoriale attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, media e social: pubblicazione di news, webinar, atti di festivals ed eventi, prodotti filmici e culturali.

Articolo 4

I Soci dell'Associazione si distinguono in Fondatori ed Ordinari.

FONDATAORI: sono i soci indicati sull'atto costitutivo.

ORDINARI: sono i soci che aderiranno successivamente all'Associazione ed ai fini che la stessa si propone.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche anche persone giuridiche, enti morali, e sodalizi. Tutti i soci hanno diritto al voto singolo, tra l'altro, per la libera eleggibilità degli organi amministrativi e per le modificazioni dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza relativa, sulla proposta o richiesta di ammissione di far parte dell'Associazione. I Soci devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'Assemblea, la quota annuale di Associazione, quale sarà determinata ogni anno dall'Assemblea generale, nonché comunicare il loro recapito e le loro eventuali successive variazioni di indirizzo.

In caso di ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini fissati per il pagamento delle quote annuali o per la comunicazione delle variazioni di indirizzo, il Consiglio potrà dichiarare la decadenza dell'associato moroso.

Articolo 5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Ordinaria e, nel caso, l'Assemblea Straordinaria
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Scientifico dell'Associazione composto anche di non Soci per l'elaborazione di temi di studio, di incontri e di pubblicazioni.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 7

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via Ordinaria, entro il 30 aprile, ed in via Straordinaria quando sia necessaria per modifiche statutarie o scioglimento della associazione stessa.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Essa delibera per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo, la determinazione della quota annuale associativa e della data di pagamento, la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Articolo 8

Le Assemblee sia Ordinarie, che Straordinarie, sono tenute nel luogo fissato dal Consiglio Direttivo. Esse sono convocate, mediante semplice comunicazione scritta, anche trasmessa via email, attraverso posta certificata, ad ogni Socio o affissa nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione, con avviso contenente l'ordine del giorno e l'ora, data e luogo della prima e della seconda convocazione. Esse potranno essere convocate ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e/o sia richiesto per scritto da almeno un decimo dei Soci.

Articolo 9

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona nominata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due Scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea.

Delle Assemblee viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Lo stesso deve essere affisso presso i locali sociali per almeno 15 giorni.

Articolo 10

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati in regola con la quota, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta. Le eventuali modifiche statutarie si ritengono approvate se conseguono il voto favorevole dei due terzi degli Associati in regola con il versamento della quota.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria e composto di un numero di Consiglieri da 3 a 7.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere. Il Consiglio direttivo può nominare il Presidente Onorario.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. In caso di cessazione dalla carica di qualcuno dei suoi membri, purché ne rimangano in carica la maggioranza, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i membri cessati. Detto Consiglio rimarrà in carica fino alla prima Assemblea la quale dovrà nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio cura la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'organizzazione delle sue manifestazioni ed i contatti con altre Associazioni e con le Autorità, compila i bilanci preventivo e consuntivo e li presenta all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti. Delle sue sedute verrà processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. La legale rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre membri tra cui un Presidente. Esso è nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni, provvede al controllo e revisione della contabilità dell'Associazione e dei bilanci annuali.

Articolo 14

Gli esercizi annuali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 15

Sullo scioglimento dell'Associazione delibera l'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.